

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 12
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 14
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 14
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 15
<i>In sede referente</i>	» 15
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
CONVOCAZIONI	
	» 17
RELAZIONI PRESENTATE	
	» 17

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966 » (*Parere alla IX Commissione*) (3388).

Il relatore Bressani, dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge, propone che la Commissione esprima parere favorevole in ordine alla costituzionalità del provvedimento, in quanto l'intervento legislativo dello Stato nella situazione determinata dai movimenti franosi di Agrigento è consentito dal combinato disposto dell'articolo 14, lettera *g*) dello Statuto della Regione e degli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, che attribuiscono allo Stato la competenza in materia di opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, tra cui sono da annoverare, secondo la lettera *f*) dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 878, le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi.

Ritiene che la esecuzione delle opere rimessa dal disegno di legge direttamente agli organi periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici non violi la competenza amministrativa della Regione, per quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto e dall'articolo 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, poiché si tratta di organi di cui la Regione è tenuta ad avvalersi nello svolgimento della propria attività amministrativa.

Ritiene, invece, opportuno che siano meglio definiti i momenti dell'attività della Commissione di indagine prevista dal disegno di legge in rapporto all'esercizio autonomo dei poteri spettanti agli organi regionali in materia urbanistica, riservata alla Regione in

via esclusiva, precisando che le risultanze emergenti dagli studi ed indagini della Commissione medesima debbono essere soltanto comunicati alla Regione, che adotterà i provvedimenti che riterrà necessari nell'ambito delle sue competenze.

Intervengono nella discussione i deputati Di Primio, che concorda con il relatore sulla costituzionalità del disegno di legge, pur manifestando perplessità in ordine all'attribuzione ad organi dello Stato della gestione ed esecuzione delle opere pubbliche; Mattarella e Ruffini, che ritengono che il disegno di legge non violi le competenze della Regione; Accreman, che contesta la costituzionalità del disegno di legge, che, a suo avviso, viola lo statuto siciliano, che all'articolo 14 riserva alla Regione la competenza esclusiva in materia di lavori pubblici e di urbanistica, in quanto le norme di attuazione fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, non valgono ad escludere la competenza della Regione sia in considerazione della loro natura di norme regolamentari, che non possono restringere competenze determinate da norma costituzionale, quale lo statuto, sia perché, pur volendo per assurdo accettare la validità delle norme di attuazione, esse attribuiscono potestà legislativa allo Stato per opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi, quali obiettivamente non possono considerarsi e per dimensioni e per effetti gli avvenimenti di Agrigento; Almirante, che, pur perplesso in ordine alla costituzionalità del disegno di legge, annuncia la astensione del suo gruppo in sede di votazione del parere, in quanto il provvedimento, restituendo, anche se illegittimamente, poteri allo Stato, convalida l'indirizzo politico del suo Gruppo che da anni afferma la insufficienza del sistema regionalistico.

La Commissione, quindi, approva la proposta del Relatore, dandogli mandato di illustrare il parere alla Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo dell'Italia al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.) per il triennio 1966-1968 » (3245).

Il Relatore Storchi riferisce sul disegno di legge: ne illustra il significato e la portata, soffermandosi sul meccanismo previsto per l'assistenza alimentare mondiale e concludendo in senso favorevole all'approvazione.

Il deputato Brusasca dichiara di aderire pienamente alle conclusioni del Relatore e ritiene che la Commissione debba cogliere l'occasione per esprimere un voto diretto a far sì che il nostro Governo in sede O.N.U. assuma le iniziative necessarie, perché si possa giungere ad un programma mondiale di assistenza che elimini la fame nel mondo, attraverso aiuti ai Paesi in via di sviluppo che devono essere richiamati a collaborare in modo da consentire che la solidarietà internazionale possa esprimersi nelle forme che comunque rispettino la dignità dei Paesi destinatari degli aiuti.

Il deputato Diaz Laura concorda, anche a nome dei colleghi di gruppo, con le conclusioni del Relatore e si associa al voto proposto dal deputato Brusasca.

Il Sottosegretario di Stato Zagari dichiara che il Governo, nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge, ritiene di poter aderire all'invito formulato dal deputato Brusasca ed a questo proposito, sollecita una riunione della Commissione nella quale possano essere discussi i problemi degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, sul quale tema ebbe a riferire in una delle precedenti sedute.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge è successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Zagari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965 » (3246).

Il Relatore Di Primio riferisce ampiamente sull'Accordo oggetto del disegno di legge proponendone l'approvazione.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con il Relatore.

La Commissione approva gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Roma il 22 febbraio 1965 » (3247).

Il Relatore Bemporad riferisce ampiamente sul Protocollo oggetto del disegno di legge concludendo in senso favorevole all'approvazione.

Il deputato Brusasca raccomanda al Governo di adottare le misure necessarie e sufficienti per consentire alla compagnia di bandiera italiana di inserirsi nel circuito di traffico contemplato nell'accordo.

Il Sottosegretario di Stato Zagari raccomanda l'approvazione del disegno di legge e dichiara di accogliere l'invito del deputato Brusasca.

La Commissione approva gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965 » (3397).

Il Relatore Storchi riferisce sul disegno di legge illustrando il contenuto dell'Accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo, soffermandosi particolarmente sulle esigenze che hanno determinato la stipulazione dell'Accordo stesso e sulle caratteristiche strutturali della istituenda Banca. Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Lombardi Riccardo dichiara di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nonostante le perplessità che, a suo parere, determina evidentemente l'iniziativa dell'istituzione della Banca asiatica poiché questa dietro l'apparente neutralità tenderà oggettivamente a svolgere una politica solo formalmente multilaterale, soprattutto per il tipo di iniziative che verrà a finanziare ed a

promuovere. Ciò nonostante ritiene che non si possa assumere la responsabilità di far fallire l'Accordo che, almeno formalmente e strutturalmente, si inquadra nel tipo multilaterale di iniziative atte ad affrontare il problema del sottosviluppo mondiale. Ritenendo altresì necessaria la partecipazione del nostro Paese a questa iniziativa conclude annunciando il suo voto favorevole al disegno di legge.

Il deputato Brusasca concorda con il Relatore e raccomanda al Governo di insistere affinché il nostro Paese sia rappresentato tra i *Governors* della Banca.

Il deputato Pedini dichiara la piena adesione sua e della sua parte politica all'Accordo istitutivo della Banca asiatica di sviluppo che la politica economica che essa verrà a svolgere sarà spoglia di ogni tendenza colonialistica. Raccomanda al Governo di adottare le iniziative necessarie per far sì che possano essere messi a disposizione della Banca funzionari e tecnici del nostro Paese.

Il deputato Serbandini dichiara anche a nome dei colleghi di gruppo di essere contrario all'approvazione del disegno di legge in quanto, a suo avviso, evidentemente, l'iniziativa tende a deviare e a bloccare la programmazione nei Paesi in via di sviluppo ed a perpetuare le ragioni del sottosviluppo.

Il Sottosegretario di Stato Zagari raccomanda a nome del Governo l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva gli articoli del provvedimento con le modifiche suggerite dalla Commissione Bilancio e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 » (3411).

Il Relatore Storchi riferisce sul disegno di legge illustrando la portata e le finalità della Convenzione istitutiva dell'Istituto italo-latino americano concludendo in senso favorevole all'approvazione.

Il deputato Diaz Laura dichiara che la sua parte politica si asterrà dalla votazione riservandosi di esprimere in Assemblea, dopo matura riflessione, la posizione che riterrà di dover assumere.

La Commissione approva gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (2630).

La Commissione prosegue nell'esame della proposta di legge ed interviene il deputato Pennacchini che, a nome del gruppo della democrazia cristiana, afferma la totale ed assoluta contrarietà del suo partito alla proposta in esame precisando che, in materia, non esistono sfumature di pensiero o di tendenza in mezzo ai colleghi della sua parte politica.

Afferma che è un preciso dovere-diritto di ogni deputato di esternare le proprie tesi e di difendere le proprie convinzioni su questa materia davanti al Parlamento in quanto ciascuno è responsabile del potere legislativo ed è fiduciario di un mandato parlamentare. La contrarietà alla proposta di legge non può essere limitata, come da qualcuno è stato suggerito, alla sola esclusione della separazione dei coniugi nel matrimonio canonico e non anche in quello civile. Ciò equivarrebbe a limitare il diritto dei singoli deputati a legiferare su base democratica e respinge, quindi, ogni eventuale limitazione alla discussione stessa.

Ricorda che gli accordi di Governo prevedevano la riforma del diritto di famiglia ed il gruppo democratico cristiano aveva chiara l'intenzione di rivedere le norme non più aderenti alla realtà del momento data la maturazione cui la società è oggi pervenuta: in tale modo il dialogo politico avrebbe avuto una più vasta piattaforma di discussione.

Si è preferito, invece, seguire la strada autonoma della proposta di legge, ma dà atto al deputato Fortuna di aver sempre dichiarato che la sua proposta di legge doveva ritenersi al di fuori del quadro programmatico preso a base per gli accordi di Governo. Naturalmente, in questo modo, anche la opposizione del gruppo democristiano sarà più rafforzata e verrà perseguita con altrettanta autonomia.

Si augura che la discussione possa svolgersi nella piena serenità, al di fuori della orchestrazione di quella specifica campagna propagandistica che è stata predisposta ed attuata in questi ultimi tempi nel paese.

Interviene, quindi, il deputato Riccio affermando che la proposta di legge in esame, nella migliore delle ipotesi, potrebbe trovare applicazione, qualora fosse approvata dai due rami del Parlamento, solo nei casi di matrimonio civile e non anche per quelli canonici trascritti. In tal modo la proposta Fortuna verrebbe ad avere una portata ben limitata soprattutto di fronte alle aspettative di tante persone. Sul piano giuridico dimostra come per introdurre lo scioglimento del matrimonio, puramente civile, l'unica via possibile sia quella di una legge da approvarsi con procedura costituzionale.

Il deputato Riccio domanda, quindi, qualora la proposta Fortuna fosse approvata e potesse essere applicata solo ai matrimoni civili, se la nuova legge sarebbe costituzionale in quanto si avrebbero, così, due categorie di cittadini: quelli che avendo contratto matrimonio con rito concordatario non potrebbero sciogliere vincolo mentre coloro i quali avessero contratto matrimonio civile potrebbero, in un domani, ottenere lo scioglimento. È evidente che una simile situazione verrebbe a contrastare con l'intangibile principio della eguaglianza di tutti i cittadini.

Passa, quindi, ad esaminare esegeticamente gli articoli 29, 7, 2 e 3 della Costituzione rifacendosi anche ai lavori della Costituente ove, in sede di approvazione dell'articolo 29 venne, allora, approvato l'emendamento Grilli per la soppressione dell'aggettivo « indissolubile » che seguiva la parola « matrimonio ». Dimostra, con copia di argomenti, che la soppressione di questo aggettivo non ha inteso in alcun modo significare la introduzione nel sistema giuridico italiano di un matrimonio che potesse essere sciolto.

Richiama gli interventi dei costituenti Mortati, Corsanego, Calamandrei e ricorda anche la sorte di un ordine del giorno presentato all'Assemblea Costituente da Vittorio Emanuele Orlando che chiedeva di non inserire nella carta Costituzionale principi concernenti la famiglia ed il matrimonio, per affidare l'intera materia al legislatore ordinario. L'ordine del giorno venne respinto e ne spiega le ragioni deducendone un argomento decisivo: se la materia è stata regolata dalla Costituzione, se gli istituti del matrimonio e quello della famiglia sono stati regolati dalla Costituzione, l'introduzione di una modificazio-

ne di un elemento strumentale degli istituti stessi necessariamente deve avvenire con l'*iter* richiesto per la revisione della Costituzione. Solo se la materia fosse stata regolata — come chiedeva l'onorevole Orlando —, si sarebbe dovuto accedere all'idea della riserva al legislatore ordinario.

Passa ad esaminare il diritto concordatario e i suoi riflessi nell'ordinamento civile italiano sostenendo che il Concordato è assimilabile ad un trattato internazionale, con tutte le conseguenze che ne derivano in rapporto all'ordinamento interno. Aggiunge che, in sede di Concordato, come risulta dall'articolo 34, lo Stato italiano assunse l'obbligo di ridare al matrimonio, previsto al codice civile, la dignità richiesta dalla tradizione cattolica del popolo italiano. L'articolo 34 contiene una norma programmatica (la prima parte non è proemiale ma normativa) per cui occorre ritenere che il legislatore del 1942, nella regolazione del matrimonio — specie negli articoli 82, 83 e 149 del codice civile — rispose anche all'obbligo assunto dallo Stato in sede concordataria. Si ebbe, così, una stabilizzazione dell'indissolubilità del matrimonio nell'ordinamento civile dello Stato anche in esecuzione di un obbligo concordatario. Se questa tesi è esatta, il richiamo posto dall'articolo 7 della Costituzione ai Patti Lateranensi — e quindi al Concordato e al suo articolo 34 — riguarda l'istituto del matrimonio: tanto il matrimonio canonico trascritto quanto il matrimonio puramente civile. Il deputato Riccio lo dimostra con richiamo ai precedenti del Concordato, tra cui l'articolo 44 dello schema preparatorio che venne, nella sostanza se non anche nella lettera, trasfuso nell'articolo 34, sia con rilievi sulle leggi di applicazione del Concordato, tra cui quella in materia matrimoniale, sia con richiami alle relazioni governative e parlamentari presentate in quella occasione.

Pertanto, l'articolo 7, con il richiamo ai patti Lateranensi che regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, si riferisce anche all'articolo 34 del Concordato e, quindi, al matrimonio puramente civile.

Unanime è l'interpretazione dommatica, che il matrimonio canonico trascritto — in quanto l'ordinamento concordatario, sia pure attraverso un rinvio presupposizionale, recepiva il matrimonio-sacramento — è indissolubile nella sua essenza.

Il matrimonio canonico trascritto riceve gli effetti civili dalla trascrizione, ma esso è indissolubile, è nato tale, permane tale. L'indissolubilità è l'essenza del matrimonio-sacramento, per cui non è dato allo Stato di to-

gliere o mantenere ad esso l'indissolubilità. D'altronde, se fosse nato qualche dubbio, occorrerebbe in esecuzione dell'articolo 23 del Concordato risolvere la questione di comune accordo fra Stato e Chiesa. Poiché l'articolo 7 della Costituzione richiama l'articolo 34 del Concordato, in tal modo si riferisce al matrimonio canonico trascritto ed al matrimonio civile. Si aggiunga che, ove sorgesse qualche dubbio di interpretazione, l'ordinamento concordatario dovrebbe avere prevalenza sull'ordinamento interno, e l'ordinamento costituzionale sull'ordinamento concordatario. Dubbi non ve ne sono, in quanto il deputato Fortuna ha riconosciuto che il suo progetto di legge tende ad introdurre il divorzio anche per il matrimonio canonico trascritto, il che è evidentemente una modificazione del Concordato, in quanto verrebbe a infrangere l'indissolubilità che è essenziale al matrimonio canonico.

Una tale modificazione, a parte il contenuto rivoluzionario della legge e le conseguenze disastrose sulla coscienza pubblica per la sua eversività, può essere fatta solo con una legge costituzionale; una legge ordinaria violerebbe la Costituzione ed il Concordato.

Il deputato Riccio, si chiede; quindi, quale sia il valore dell'articolo 7 della Costituzione avvertendo che la sua dimostrazione ha valore anche per il matrimonio puramente civile.

Il capoverso dell'articolo 7, quanto meno, contiene una norma di produzione giuridica la quale impone che, in mancanza di accordo fra le parti, le « modificazioni » dei patti Lateranensi possono avvenire solo con legge di revisione costituzionale. Si tratta di una norma di produzione giuridica che dà rilevanza costituzionale alle modificazioni dei Patti. E, quando si parla di modificazioni, il riferimento è posto chiaramente anche alle revisioni parziali. Il costituente non ha detto che i Patti, globalmente considerati, devono essere rinnovati con procedura costituzionale, ma che le « modificazioni », in mancanza di accordo, debbano seguire l'*iter* della legge costituzionale.

L'introduzione del divorzio, che certamente è una modificazione dell'articolo 34 del Concordato non può che avvenire se non a mezzo di una legge costituzionale.

Nell'ultima parte del suo intervento il deputato Riccio si occupa dell'esistenza del principio dell'indissolubilità nel sistema costituzionale matrimoniale.

Ritiene troppo semplice l'argomento di coloro che sostengono la possibilità dello scioglimento del matrimonio sulla base dell'appro-

vazione da parte della Costituente dell'emendamento Grilli, per cui tale materia resterebbe affidata al legislatore ordinario. Richiama i precedenti dell'Assemblea costituzionale; chiarisce che l'emendamento Grilli fu votato in quanto da alcuni si ritenne pleonastico l'aggettivo « indissolubile » dopo la parola « matrimonio »; precisa che dalla mancata eccezione di preclusione al voto sull'emendamento Grilli nessun argomento può trarsi, in quanto molti non avevano chiara la portata dell'articolo già approvato; dimostra che l'articolo 29 non è una eccezione in rapporto all'articolo 7, in quanto con esso viene regolato l'istituto del matrimonio e non il matrimonio puramente civile. Dalle norme degli articoli 2, 3, 7, 29 e 30 della Costituzione in quanto formano un sistema si deduce: *a)* che esiste un diritto al matrimonio, che è un diritto di libertà dell'uomo; *b)* che esistono diritti familiari originari all'uomo; *c)* che esistono diritti della famiglia di fronte allo Stato; *d)* che da questo intreccio di diritti nascono dei rapporti e situazioni giuridiche costanti, permanenti ed indissolubili; *e)* che il matrimonio è un istituto che è fondamento di un altro istituto cioè di quello della famiglia; *f)* che esiste una interdipendenza tra i due istituti sia per le strutture che per i fini; *g)* che la famiglia è comunità originaria di diritto naturale; *h)* che il matrimonio, secondo la Costituzione è un ordinamento, una istituzione (l'articolo 29 parla di ordine); *i)* che, pertanto, sull'individuale prevale il familiare ed il sociale per cui i diritti dell'uomo nella famiglia sono indisponibili, quanto meno perché pubblicisticamente considerati dallo Stato; *l)* che la famiglia, quale formazione sociale, in cui l'uomo sviluppa la sua personalità si pone come unione di vite, unione etica e spirituale in quanto fondata sull'amore, che è la massima espressione dell'uomo alla dimensione della libertà; *m)* che, l'amore dell'uomo in quanto è espressione della dignità e della libertà, non può non avere una dimensione umana, che dona al matrimonio il carattere della stabilità comunitaria e, cioè dell'indissolubilità del vincolo.

Su questi argomenti che sviluppa, il deputato Riccio, conclude che nell'ordinamento giuridico costituzionale è ancorato il principio dell'indissolubilità del matrimonio, per cui una sua modificazione non può che avvenire a mezzo di legge costituzionale.

Il Presidente, quindi, dà notizia che il deputato Cariota Ferrara ha chiesto che — essendo controversa l'interpretazione dell'articolo 34 del Concordato in relazione agli articoli 7 e 29 della Costituzione e poiché appare

dubbia la costituzionalità di una legge che sancisce casi di scioglimento di matrimonio al di fuori di ogni accordo con la Santa Sede — la proposta di legge in esame sia inviata alla I Commissione affari costituzionali per il parere.

Prende, quindi, la parola il deputato Fortuna che esterna la sua soddisfazione per la chiara affermazione fatta dal deputato Penacchini per rivendicare al Parlamento la piena libertà di discussione su problemi del genere nella esatta interpretazione della posizione che il Parlamento occupa nella struttura dello Stato italiano.

Rende atto anche al deputato Riccio dell'ampio, documentato ed appassionato intervento che dimostra l'impegno posto per lo studio e l'analisi di un problema tanto appassionante.

Precisa che egli, nella sua proposta di legge, ha inteso parlare di « matrimonio » senza aggettivazione in quanto non ritiene utile alcuna distinzione fra matrimonio concordatario, civile e acattolico dato che si tratta di quell'unico istituto previsto dal codice civile per cui — in forza anche dell'articolo 3 della Costituzione che vuole i cittadini di ogni razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, eguali di fronte alla legge — non ritiene di accettare delle forzature nella interpretazione di un istituto con suddivisioni e sottilizzazioni.

Nell'ordinamento italiano esiste un solo matrimonio e sottolinea come per l'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, che dispone: « Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile... », il punto essenziale riguarda non il valore sacramentale del matrimonio, non l'istituto del matrimonio che rimane regolato dalla legge civile, ma solo « l'atto costitutivo » del matrimonio canonico cui si riconosce effetti civili in seguito alla trascrizione. Si sofferma a considerare il valore della trascrizione del matrimonio e dei conseguenti effetti che ne derivano nell'ordinamento italiano per giungere alla conclusione che nell'ordinamento giuridico italiano ha rilevanza solo il matrimonio previsto dalle attuali norme del codice civile. Se questo suo assunto è esatto gli sembra evidente che per modificare degli istituti del codice non siano necessarie leggi costituzionali né accordi con altri soggetti sovrani in quanto, altrimenti, si porrebbe in dubbio il legittimo potere del

Parlamento a decidere sulla materia civile dell'ordinamento italiano che risulterebbe condizionato a volontà ad esso esterne.

Passa, quindi, ad esaminare la portata dell'articolo 14 del Concordato; si richiama alla sua genesi ricordando come durante le trattative tra lo Stato italiano e la Santa Sede, fosse stato chiesto che tutte le leggi matrimoniali italiane dovessero sottolineare la indissolubilità dell'istituto e, come questa richiesta fosse stata respinta dal Governo dell'epoca.

Non crede che lo scioglimento del matrimonio possa essere inteso come un qualche cosa di contrario all'ordine pubblico quando nell'ordinamento italiano è prevista la delibazione delle sentenze di divorzio emesse all'estero. Inoltre, non ritiene che la introduzione dello scioglimento del matrimonio nell'ordinamento italiano venga a creare preoccupazioni e turbative nell'animo dei cittadini o nei rapporti con altri Stati quando si pensi che successivamente al 1929, cioè dopo la conclusione dei Patti Lateranensi, lo Stato italiano ebbe a introdurre il divorzio nei suoi possedimenti del Dodecanneso senza che vi sia stata alcuna reazione.

Esaminando più specificamente la riserva di giurisdizione contenuta nell'articolo 34 del Concordato contesta che da ciò si possa ricavare alcunché a danno dell'introduzione del divorzio in Italia: infatti è riservata alla competenza dei tribunali e dicasteri ecclesiastici la conoscenza delle cause di nullità del matrimonio. Ma divorzio, è scioglimento di atto valido, mentre la nullità incide sulla esistenza di un atto sin dalla sua origine: non vi è perciò alcun nesso in questo senso. Né, come ha detto il deputato Riccio, l'esame degli articoli 7 e 29 della Costituzione porta alcuna conseguenza a favore delle tesi anti-divorzio.

L'articolo 7 sancisce la costituzionalità del principio pattizio per il rapporto tra Stato e Chiesa e non già costituzionalizzazione dei singoli articoli del Concordato: altrimenti sarebbe imbarazzante per la Repubblica ritenere costituzionalizzato l'articolo 26 del Concordato stesso che riconosce come felicemente regnante in Italia la casa Savoia.

L'articolo 29, già nella sua genesi, porta alla esclusione della argomentazione del deputato Riccio: allorché con l'approvazione dell'emendamento Grilli la Costituente sopprime l'aggettivo « indissolubile », rese evidente che l'eventuale introduzione dello scioglimento del matrimonio nella legislazione civile italiana non doveva sollevare problemi di carattere costituzionale.

Avviandosi alla conclusione del suo intervento esprime il convincimento che la Commissione Giustizia possa bene esaminare la sua proposta di legge in quanto essa è diretta a modificare alcuni aspetti del Codice civile e non ritiene che questa materia richieda la procedura straordinaria prevista per la discussione delle proposte di legge di carattere costituzionale.

Il Presidente, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro del Tesoro, Colombo, il Ministro del Bilancio, Pieraccini, il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron, e il Sottosegretario di Stato alle finanze, Vittorino Colombo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (2457).

Il Ministro Colombo, accogliendo una richiesta rivoltagli dalla Commissione, svolge una illustrazione degli aspetti finanziari del programma di sviluppo per il quinquennio 1966-1970.

Il Ministro dà preliminarmente atto della utilità del lavoro compiuto dai relatori per la unificazione in un unico documento dei precedenti testi programmatici, ed esprime l'augurio che anche questo perfezionamento tecnico della base di discussione contribuisca ad una sollecita approvazione del programma, da parte dei due rami del Parlamento, non oltre la fine dell'anno.

Una sollecita approvazione del programma appare infatti necessaria non solo per corrispondere ad un impegno assunto dal Governo, ma anche come base necessaria per una politica economica che si svolga lungo direttrici capaci di confermare e sviluppare la ripresa in atto, di garantirne la continuità e di qualificarla verso il conseguimento di quegli obiettivi economici e sociali assunti dal

programma per una ordinata e lungimirante trasformazione della società italiana.

Aggiunge che tale sollecita approvazione contribuirà a sottrarre la condotta della politica economica agli impulsi ed alle sollecitazioni sempre deformanti di origine settoriale, mentre consentirà di avviare l'economia italiana nelle condizioni di migliore competitività e di maggiore robustezza all'appuntamento con la completa integrazione doganale dei paesi della Comunità economica europea fissato per l'estate 1969.

Rivendica la scelta adottata di approvare il programma con legge, come la più idonea: 1) per garantire su di esso l'impegno non solo del Governo che ne ha assunto l'iniziativa ma anche di tutti quelli che nel quinquennio contemplato potranno susseguirsi; 2) per assicurare un'adeguata efficacia agli impegni che ne discendono, in primo luogo per lo Stato e per tutti i pubblici operatori; 3) per dare certezza di prospettive e di riferimenti a tutti gli operatori pubblici e privati per un arco di tempo sufficientemente ampio, quale necessario oggi alla organizzazione dei consumi delle produzioni di massa; 4) per le connessioni che il programma e il suo finanziamento ha con i problemi della spesa pubblica agli effetti dei vicoli e degli oneri posti alla legislazione di spesa dall'articolo 81 della Costituzione.

A quest'ultimo riguardo pone la questione se le previsioni e le determinazioni del programma in materia di spesa pubblica e di formazione di pubbliche risorse risultino soddisfacenti agli effetti delle spese pluriennali e dei connessi problemi di copertura posti dalla Corte costituzionale, specie con la sua sentenza del 1966, n. 1. Richiamata tale sentenza e analizzatene le indicazioni, rileva come ivi è individuato proprio nel programma un documento di riscontro circa la coerenza, fondatezza e congruità delle previsioni di spesa e delle indicazioni di copertura che vadano al di là delle più prossime previsioni annuali del bilancio.

Il Ministro, riprendendo uno dei motivi emersi nella discussione del programma in Commissione, contesta che questo sia solo inteso a razionalizzare l'attuale sistema dei rapporti di produzione e di distribuzione e non anche a spostare i centri di potere attualmente presenti ed operanti e a diversamente definire gli ambiti e le sedi delle responsabilità e delle decisioni. Al contrario, ritiene proprio al sistema della programmazione assicurare una più ampia e pregnante assunzione di responsabilità e di decisione alla

sede politica, al Parlamento in primo luogo e al Governo, mentre lo stesso sistema delle consultazioni e dei rapporti organizzati tra i maggiori protagonisti della produzione e gli organi della programmazione configura un altro importante spostamento nell'attuale equilibrio tra i centri di potere e chiama i sindacati in particolare a partecipare alla formazione delle essenziali scelte di politica economica.

L'approvazione per legge del programma, mentre rafforza tale carattere istituzionalmente innovativo della programmazione, non può alterare la natura del documento ora all'esame del Parlamento, che costituisce pur sempre un insieme organico e interdipendente di obiettivi e di vincoli da perseguire e controllare quotidianamente. Passando a un più ravvicinato riscontro tra tale sistema di obiettivi a lungo e a breve termine e il correlato sistema dei vincoli, annuncia che sulla base dei dati e delle valutazioni più recenti l'incremento di reddito prevedibile per il 1966 non dovrebbe essere inferiore al 5 per cento, tale cioè da far apprezzare con maggiore tranquillità che nel passato la fondatezza e la perseguibilità dei traguardi e degli obiettivi segnati dal programma.

Primo dei vincoli generali posti dal programma - ricorda il Ministro - è quello della stabilità dei prezzi all'interno, condizione questa di una adeguata formazione del risparmio e quindi di una destinazione all'investimento di un ammontare di risorse capaci di far conseguire gli incrementi produttivi e di reddito previsti dal piano.

Secondo vincolo è quello di un sostanziale equilibrio della bilancia dei pagamenti con esclusione pertanto di prolungati e accentuati *deficit* della nostra bilancia commerciale ovvero di una troppo ampia e prolungata formazione di *surplus* nelle nostre esportazioni. Ne discende una esigenza primaria di competitività delle nostre strutture produttive e quindi delle nostre esportazioni sui mercati esteri.

Al deputato Barca, che obiettava la incoerenza con tali obiettivi delle previsioni e indicazioni formulate dal programma in materia di trasformazioni nel settore agricolo, il Ministro ricorda come un problema di ammodernamento e trasformazione delle nostre strutture agricole è considerato dal programma e sono ivi indicate misure e interventi volti a tale obiettivo, mentre i recenti accordi agricoli tra i Paesi del M.E.C. cospirano anch'essi a un tale risultato al cui perseguir-

mento il Governo pensa di tener ben fisso il proprio sguardo.

Il Ministro Colombo richiama a questo punto alcune delle più importanti cifre indicate dal programma per la formazione e la destinazione delle risorse nel quinquennio. Essendo risultato il reddito nazionale nel 1965 pari a 32.050 miliardi e applicato a tale cifra l'incremento medio del 5 per cento fissato dal programma, si ha la cifra base del reddito nazionale per il 1966 pari a 40.900 miliardi, dalla quale consegue per tutto il quinquennio la cifra di 185.100 miliardi quale reddito nazionale 1966-1970. Aggiungendo a tale conto i 450 miliardi nei quali è valutato l'apporto netto dall'estero per tutto il periodo, si ha il dato di 185.550 miliardi quale reddito complessivamente disponibile nel quinquennio. Su tale reddito la quota che il programma prevede destinato agli investimenti è di complessive lire 43.200 miliardi, di cui 24.350 per investimenti direttamente produttivi, 18.450 per investimenti sociali e 400 per coprire il disavanzo netto della bilancia dei pagamenti relativo al quinquennio.

A questo punto il Ministro osserva come il livello degli investimenti direttamente produttivi costituisce la condizione per il conseguimento di quel livello produttivo e per quell'incremento di reddito assunto dal programma come fondamentale obiettivo.

Della complessiva cifra per investimenti, lire 5.300 miliardi sono attribuite agli investimenti pubblici e lire 37.900 miliardi per gli investimenti privati. Ma, dal punto di vista dell'onere finanziario per affrontare tali investimenti, a carico dell'operatore pubblico il programma pone, oltre i 5.300 miliardi di investimenti diretti, anche 6.000 miliardi per trasferimenti dallo Stato al settore privato a titolo di incentivi e contributi agli investimenti di quel settore; aggiungendosi a questi due addendi 1.700 miliardi necessari agli investimenti delle aziende pubbliche, si ha un complessivo onere per il finanziamento degli investimenti a carico dello Stato di lire 13.000 miliardi.

Per far fronte a tale impegno di finanziamento, il programma prevede da una parte la formazione di risparmio pubblico (differenza attiva tra entrate e spese correnti) per 5.100 miliardi, da un'altra parte un ricorso dello Stato al mercato finanziario per complessivi 7.900 miliardi. Il rimanente delle risorse da destinare nel quinquennio agli investimenti dovrebbe risultare per 18.750 miliardi dall'autofinanziamento e per 11.450 mi-

liardi dal ricorso al mercato finanziario da parte dei privati.

Il Ministro si intrattiene ad illustrare le condizioni necessarie perché tali ipotesi di formazione del risparmio e quindi di adeguato volume degli investimenti possano realizzarsi. Per quanto concerne la formazione di risparmio pubblico, questa è affidata a un rapporto di elasticità tra l'incremento del reddito e l'incremento delle entrate dell'1,1, rapporto che sembra ragionevole attendersi sulla base della elasticità dimostrata in passato dall'entrata rispetto all'incremento del reddito ed anche per i primi effetti di una razionalizzazione e riforma del nostro sistema tributario secondo le indicazioni e previsioni formulate nello stesso programma.

Naturalmente la previsione di un tale rapporto implica una ben precisa e consapevole scelta politica, quale sta appunto alla base del programma e che vuole garantire un certo equilibrio tra prevista formazione del risparmio pubblico e prevista formazione di risparmio privato, risultando pertanto contenuto entro certi limiti l'incremento del prelievo pubblico sul reddito.

Ricordate peraltro le cifre che indicano l'andamento della formazione di risparmio pubblico negli anni decorsi (945 miliardi nel 1961, 1.007 miliardi nel 1962, 973 miliardi nel 1963, 1.078 miliardi nel 1964, 181 miliardi nel 1965) e individuate nella inversione congiunturale (con conseguente rallentato ritmo di sviluppo del reddito), nei sopraggiunti oneri per conglobamento e nelle nuove spese per la fiscalizzazione degli oneri sociali, le ragioni salienti della marcata contrazione del risparmio pubblico sopravvenuta nel 1965, il Ministro ritiene fondata la previsione di un diverso e più favorevole andamento sin dal prossimo futuro, sicché già il bilancio di previsione per il 1967 risulta costruito sull'ipotesi di un maggior aumento del reddito e quindi su di una più consistente formazione di risparmio pubblico. Ma tale ipotesi comporta un fermo impegno del Governo a non incrementare le spese correnti al di là di un loro equilibrato rapporto con le spese in conto capitale, secondo le linee e le indicazioni a questo riguardo assai chiaramente formulate dal programma. Poiché — ricorda il Ministro — non si esce dall'alternativa: contenere le spese correnti e conseguire pertanto il prefissato livello di risparmio pubblico e quindi di concorso pubblico all'investimento, ovvero rinunziare a tale livello consentendo l'espansione della spesa corrente. Non costituirebbe infatti una valida terza ipotesi il ricorso al

mercato finanziario in una misura più ampia di quella prevista dal programma, perché ciò significherebbe sottrarre risorse ad altri settori produttivi.

Il Ministro Colombo passa quindi a considerare le condizioni per la formazione del risparmio privato nella misura prevista dal programma. La quota ivi indicata come formazione di risparmio all'interno delle imprese (calcolata sulla base del 10 per cento, fatto salvo l'ammortamento) può essere conseguita sulla base di un equilibrato rapporto tra costi e ricavi e quindi sulla base di ben precise ipotesi e indicazioni dal programma formulate sulla distribuzione del reddito tra i fattori della produzione, una volta assunto che una diversa distribuzione del reddito comporta una diversa sua destinazione tra consumi e investimenti: richiama a questo punto le indicazioni del programma in merito al rapporto tra aumento della produttività e aumento del costo del lavoro, nonché su di una politica intesa ad un efficace controllo dei prezzi.

Dopo aver fornito ulteriori dati sul flusso di risparmio che i diversi canali di adduzione potranno recare alla pubblica amministrazione da una parte e al settore privato dall'altra e dopo aver sottolineato che il previsto ricorso di quest'ultimo al mercato finanziario è dell'ordine di 2.050 miliardi all'anno in media, il Ministro si sofferma ad illustrare le politiche dal programma indicate per incoraggiare ed ampliare la base di formazioni del risparmio.

Conclude che il Governo, ben consapevole delle rigorose connessioni tra obiettivi fissati e il correlato sistema dei vincoli, si ritiene impegnato a un controllo assiduo sull'andamento delle variabilità che concorrono alla formazione e alla direzione dello sviluppo sentendosi chiamato a svolgere il maggiore ruolo che il programma, a questo scopo, gli confida.

(La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 17).

Alla ripresa della discussione, interviene il deputato Raucci il quale esprime l'avviso che l'illustrazione svolta nella mattinata dal Ministro del tesoro ha valso ad impostare tutto il dibattito in termini di maggior chiarezza ed a liquidare ambiguità ed equivoci sin qui accreditati nell'intento di attribuire al Programma una capacità di modificare il meccanismo di sviluppo in atto. Parlando non più degli obiettivi ma dei vincoli posti dal Programma, il Ministro Colombo ha infatti posto l'accento sulla esigenza di consolidare il meccanismo di sviluppo vigente mentre il vago

accenno ad uno spostamento dei centri di potere implicato dal sistema della programmazione non ha ricevuto alcuna motivazione. Sicché il discorso sul programma iniziato in termini di nuovo sistema capace di imporre la direzione della mano pubblica allo sviluppo economico e alla trasformazione sociale del Paese giunge a uno squallido approdo fatto di rinunce e di delusioni. Esemplifica tale negativo giudizio, richiamando la collocazione sempre più marginale che lo strumento delle partecipazioni statali, da una parte, e il ruolo del risparmio pubblico, dall'altra, sono venuti assumendo nell'ultimo testo unificato del programma: è questa una spia assai significativa della strumentazione e del meccanismo che s'intende avviare, poiché in una economia mista essenziale è il rapporto tra il processo di accumulazione pubblica e il processo di accumulazione privata, nonché la capacità di applicare un controllo pubblico anche alla sfera di accumulazione e di iniziativa privata.

In realtà, il risparmio pubblico risulta soffocato da un prelievo tributario affidato a un rapporto di elasticità dell'1,1 rispetto alla espansione del reddito. Né appare in alcun modo fondato l'assunto che la pressione tributaria abbia toccato in Italia i limiti della sopportabilità; lamenta a questo riguardo l'assenza di dati e ricerche articolati e significativi sulla distribuzione del reddito in Italia, nonostante tutte le sollecitazioni più volte espresse dal Parlamento a questo riguardo. Aggiunge che tutto il discorso sulla pressione tributaria va fatto in correlazione con i servizi e le prestazioni dallo Stato corrisposte ai cittadini, poiché solo tale correlazione consente di valutare congruità e significato del prelievo tributario.

Del resto le affermazioni del Ministro Colombo circa l'equilibrio che il Programma intende garantire tra il volume degli investimenti pubblici e il volume degli investimenti privati spiega perché il Governo di fatto abbia rinunciato a proporsi come esigenza urgente ed inderogabile la riforma tributaria: l'attuale sistema tributario consente infatti quel gettito dal Governo ritenuto congruo alle politiche, e agli equilibri perseguiti, anche se qualifica come regressivo il prelievo fiscale oggi operato sul reddito.

Prende quindi la parola il deputato Passoni, il quale osserva, in via preliminare, come il nuovo documento elaborato dai relatori abbia concentrato in un solo capitolo le indicazioni concernenti il finanziamento del Programma, fornendo in verità un quadro più rigoroso, organico e razionale di quello prece-

dentemente delineato e meglio intonato alle indicazioni già in precedenza fornite dal Ministro Colombo in sede di Commissione finanze e tesoro. Sono cadute in tale testo talune sfumature ambigue ed equivoche del precedente, sicché ora emergono con maggiore chiarezza e coerenza una linea di politica economica e precise scelte programmatiche cui nella realtà si è sempre ispirato il Governo, che il suo gruppo respinge, ma che preferisce riconoscere con chiarezza di formulazione anziché avvolte di ambiguità e di mistificazioni.

Chiede quindi qualche precisazione sul dato riferito dal Ministro Colombo riguardo il previsto incremento del reddito nazionale per il 1966, previsione passata dal 4,5 per cento (quale riferita nei giorni scorsi dal Ministro Pieraccini) al 5 per cento ed oltre (come assicurato stamane dal Ministro Colombo). In particolare chiede se tale nuova valutazione poggia su un più favorevole andamento produttivo riscontrato in questi ultimi mesi, ovvero se risulta da una semplice modifica dei criteri di valutazione e di contabilità adottati.

Rileva infine come dalla illustrazione resa stamane dal Ministro del tesoro risulta che le possibilità di finanziare il Piano riposano essenzialmente sull'attuazione di quella politica del reddito configurata dal Programma stesso, la quale in definitiva significa di divenire ad una distribuzione del reddito tale da corrispondere alle attese di profitto degli operatori. Rileva, infine, come la formazione del risparmio pubblico nella misura ipotizzata dal Programma non potrà discendere da una espansione dell'entrata conseguente alla riforma tributaria, poiché questa interverrà o produrrà comunque i suoi effetti in un periodo successivo a quello considerato dal Programma. Dovrà pertanto tale risparmio pubblico essere affidato per un parte al modesto rapporto di elasticità tra espansione dell'entrata ed espansione del reddito e da un'altra parte da arrangiamenti del vigente sistema tributario, cui sembra essersi riferito il Ministro Colombo, ma dei quali poco o nulla si sa, nemmeno se risulteranno coerenti con la linea riformatrice descritta nel Programma.

Chiede, infine, se lo schema di finanziamento del Programma comunicato dal Ministro del tesoro dovrà trovare posto nell'ultimo capitolo del testo unificato.

Interviene, quindi, brevemente il deputato Biasutti che, richiamandosi alla chiara impostazione data dal Ministro Colombo al discorso sul Programma e sul suo finanziamento, afferma niente affatto contraddittoria l'esigenza di evitare ogni tensione nel sistema con il

proposito di gradualmente e significativamente modificarlo: la stessa scadenza che l'attuazione degli accordi M.E.C. (completa integrazione tariffaria) dà all'economia italiana per il 1969, propone coraggiosi importanti aggiustamenti e modifiche strutturali ed istituzionali.

Il Ministro Pieraccini, rinviando una più ampia replica al momento in cui la Commissione concluderà l'esame del Programma, anticipa alcuni chiarimenti e delucidazioni richieste dagli intervenuti. Quanto all'incremento del reddito nazionale nel 1966 non sono ancora state completate le elaborazioni statistiche e perciò è consigliabile cautela nel valutare e riferire dati. Poiché peraltro l'industria sembra poter conseguire un incremento superiore al 10 per cento anziché del 7 per cento come precedentemente previsto, mentre gli altri settori confermano gli incrementi percentuali precedentemente loro attribuiti, sembra accreditabile una previsione di incremento del reddito complessivo non inferiore al 5 per cento: al più presto si spera di disporre di dati statistici capaci di confermare tale previsione, la quale, peraltro, non è frutto di un nuovo o diverso criterio di contabilità nazionale, ma poggia sul più favorevole andamento produttivo registrato negli ultimi mesi.

Qualche altro chiarimento il Ministro Pieraccini fornisce circa i dati sugli investimenti pubblici accolti dal Programma, i quali sono tutti calcolati in lire 1963 e perciò da rettificare in aumento ove si vogliano tradurre in lire 1966: sulla base di tale aggiornato metro monetario gli investimenti pubblici (settore delle partecipazioni statali) indicati nel Programma in miliardi 3.900 (lire 1963) possono esprimersi in 4.200 miliardi di lire 1966.

In tema di risparmio pubblico il Ministro ricorda che questo trova un limite nel volume del prelievo fiscale che lo stesso Parlamento non incoraggerebbe a dilatare oltre quel rapporto di elasticità dell'1,1 indicato dal Programma. Ma il risparmio pubblico non è la sola fonte di finanziamento dell'investimento pubblico cui il Programma prevede si possa ricorrere nel quinquennio. D'altra parte, seppure i tempi della riforma fiscale sono stati assai lunghi, questa è ora alle soglie della sua conclusione, perché il Governo presenterà entro l'anno al Parlamento il disegno di legge delega in materia. Né si deve ritenere che gli effetti della riforma dovranno essere tutti spostati oltre il quinquennio,

giacché è ragionevole attendersi alcuni positivi e importanti effetti già nel periodo di attuazione del Programma.

Il Ministro Pieraccini esprime, infine, la fiducia che, ove Parlamento e Governo esprimeranno una adeguata e tesa volontà politica nell'approvazione e nell'attuazione del Programma, questo risulterà non semplice strumento di stabilizzazione dello sviluppo e del sistema, ma strumento capace di creare una società più democratica, più armonicamente e acceleratamente sviluppata, più giusta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Vittorino Colombo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola » (*Approvato dal Senato*) (3337).

Il Relatore Bassi illustra le caratteristiche del provvedimento all'esame della Commissione richiamando anche la storia del provvedimento medesimo.

Il disegno originario, presentato dal Governo al Senato, tendeva all'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche e sulle acque minerali ed artificiali e contemporaneamente stabiliva una corrispondente sovrimposta di confine e disponeva l'installazione di appositi contatori volumetrici. In sede di discussione presso il Senato il disegno è stato modificato radicalmente: in fatti il nuovo gravame (necessario a coprire parte della spesa del piano della scuola pur non configurandosi come imposta di scopo) non si presenta più come imposta di fabbricazione bensì come aumento dell'I.G.E. Pertanto la complessa normativa disposta dal disegno in relazione al particolare tipo di gravame si è ridotta ad un articolo unico che eleva al 9,90 per cento, oltre l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162, l'I.G.E. sugli atti economici relativi al commercio delle acque gassate, minerali (naturali e artificiali) medici-

nali o da tavola e delle bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi. Lo stesso trattamento tributario è applicato per l'importazione dall'estero dei prodotti suddetti. In totale l'aliquota condensata si eleverà al 15,60 per cento. Il Ministro delle finanze, infatti, è autorizzato ad applicare aliquote condensate in rapporto al presunto numero di atti economici, nonché a fissare il prezzo di vendita delle varie specie di prodotti. Per effetto del disegno all'esame della Commissione le entrate dovrebbero aumentare annualmente di 15 o 16 miliardi.

Il Relatore segnala che sul provvedimento è intervenuto parere favorevole della Commissione bilancio la quale ha formulato, per altro, a titolo di raccomandazione, le seguenti osservazioni:

« 1) la opportunità di una conveniente integrazione del primo comma dell'articolo unico, con l'inserimento, dopo le parole: « succhi di frutta », dalle parole: « e di agrumi », al fine di evitare il pericolo che una eventuale esclusione dell'aumento I.G.E. a carico delle bevande confezionate con polpa o succhi di agrumi possa implicare — tenuta presente la terminologia tecnico-tributaria — una riduzione delle previste maggiori entrate;

2) la opportunità di precisare, all'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge, che la facoltà conferita al Ministro delle finanze direttamente, o su sua delega agli intendenti di finanza, di determinare i prezzi medi di vendita delle varie specialità considerate, viene stabilita " ai soli effetti fiscali " ».

A tale proposito il Relatore osserva che la terminologia tecnico-tributaria non può prevalere sull'interpretazione legislativa per la quale è chiaro che gli agrumi sono compresi nel termine frutta. Infatti l'unica condizione limitativa si riferisce esplicitamente al solo contenuto alcolico. Quanto al secondo rilievo è perfettamente evidente che la facoltà di determinare i prezzi medi si finalizza nel quadro della legge e pertanto ai soli effetti fiscali. Il Relatore segnala la opportunità di non rinviare al Senato il provvedimento, rinvio questo che inciderebbe negativamente sull'iter del piano della scuola.

I deputati Minio, Vespignani, Trombetta, Raffaelli, Baslini ed Angelino chiedono venga acquisito dalla Commissione anche il parere della XII Commissione industria. I deputati Scricciolo e Zugno ricordano come tale opportunità, che diviene obbligo in sede legisla-

tiva, non sia sensibile in sede referente, dovendo sul provvedimento in esame pronunciarsi la Camera intera.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Colombo Vittorino segnala la necessità di un esame rapido ma serio del provvedimento, comprende l'esigenza di garanzia implicita nella richiesta dei deputati delle opposizioni di acquisire il parere della XII Commissione e non è contrario ad un rinvio motivato, purché breve.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione a giovedì 22 settembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge. Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi dichiara che l'onere imputato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro non risulta coperto, in quanto — come è già rilevato nel parere espresso dalla Commissione bilancio — gli stanziamenti del fondo globale non presentano alcuna disponibilità per il finanziamento degli oneri impegnati a carico dell'esercizio medesimo. Pur riconfermando, perciò, il parere favorevole del Ministero della difesa, egli giudica opportuno che si provveda, d'intesa con il Ministero del tesoro, all'esame del problema del reperimento dei fondi necessari.

Il Presidente comunica che, accogliendo il suggerimento del Sottosegretario di Stato per la difesa, promuoverà una riunione con i rappresentanti del Ministero del tesoro e della difesa per la risoluzione della questione.

La Commissione rinvia il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

BADINI CONFALONIERI: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente » (288);

JOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi comunica che il Governo è contrario all'emendamento aggiuntivo presentato dal Relatore, in base al quale i capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, all'atto del loro collocamento in ausiliaria, vengono promossi al grado di maggiore, in quanto ciò potrebbe creare sperequazioni rispetto a quegli ufficiali che sono stati collocati già in ausiliaria.

Pertanto, il Governo rimane favorevole al testo originario presentato dal Relatore e per il quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Estensione agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica dei vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1127 » (3228).

Il Relatore Fornale illustra la proposta di legge che intende, per ragioni perequative, estendere agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica i vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 137 e collegati ai primi due titoli (specializzazione in una branca della medicina, chirurgia o biologia, conseguiti presso una Università italiana e libera docenza in qualsiasi ramo, eccetto la storia della medicina).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi, comunica il parere favorevole del Governo.

Successivamente la proposta di legge n. 3228, constando di articolo unico e non es-

sendovi emendamenti. è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 » (*Approvato dal Senato*) (3376).

Il deputato Seroni ribadisce la tesi già prospettata nella precedente seduta a favore di un congiungimento della discussione sul piano finanziario a quella sul programma di sviluppo economico: soltanto in questo modo, a suo avviso, si può recuperare all'analisi il tema delle riforme, e si può integrare la riflessione su questo provvedimento meramente finanziario con quella discussione sulle linee di sviluppo che è stata sinora elusa. In caso contrario risulterebbero poco chiari i rapporti fra il provvedimento in esame e le linee di sviluppo, nonché tra il piano finanziario e il programma di sviluppo economico; a meno che la maggioranza non coltivi il segreto proposito di accontentare il Parlamento con l'approvazione di provvedimenti quali il piano verde e il piano finanziario per la scuola, accantonando in sostanza il programma di sviluppo economico.

Ritiene pertanto che la discussione debba essere ampliata per estendersi ad una riflessione approfondita sui problemi della scuola ai quali il disegno di legge in esame si riferisce in modo ambiguo ed insoddisfacente.

Il deputato Giomo esprime l'atteggiamento favorevole del suo gruppo, malgrado le lacune e le incertezze del provvedimento, al quale riferisce fundamentalmente una quadruplicata critica: si chiede, in primo luogo se questo piano finanziario rappresenti o meno un duplicato del bilancio; lamenta che manchi un raccordo con le riforme di cui questo provvedimento rappresenta soltanto una cornice estrinseca; critica il fatto che si predispongano massicci stanziamenti senza indicare contestualmente una scala di priorità tra le loro destinazioni (sicché è sua opinione che il piano finanziario doveva seguire, e non già pre-

cedere le riforme); analizza, infine, le indicazioni derivanti dal riferimento ad un solo anno di applicazione della legge.

Il deputato Magrì si compiace innanzitutto sia della rilevante quota di reddito nazionale che il bilancio della scuola è arrivato ad assorbire, sia della crescente consapevolezza dei problemi della scuola; aggiunge che questa crescita scolastica è al tempo stesso — per la sua parte almeno — testimonianza della crescita democratica del Paese. Contesta la fondatezza delle tesi esposte dal deputato Seroni prospettando il carattere immediato, non differibile, delle esigenze della scuola, nonché la considerazione che il provvedimento non entra in alcun modo in conflitto con le prospettive di riforma. Si sofferma infine su alcuni elementi specifici del disegno di legge, quali quelli attinenti all'adeguamento del corpo insegnante, alle scuole per minorati, all'assistenza, al doposcuola. Conclude affermando che il disegno di legge rappresenta un momento importante dell'applicazione dettata dalla Carta costituzionale che intende rendere disponibile la istruzione scolastica di ogni grado ai capaci ed ai meritevoli.

Il deputato Levi Arian Giorgina critica il fatto che i problemi di equilibrio della compagine governativa abbiano applicato la sordina al tema del rapporto scuola statale-scuola non statale producendo equivoci ed incertezze, sicché, mancando la legge sulla parità, pur tanto attesa, si assiste ad una proliferazione di istituzioni private, capaci di assorbire i fondi che dovrebbero essere destinati invece alle corrispondenti (ed insufficienti) istituzioni statali. Rileva, in corrispondenza, che risultano affievoliti gli impegni di spesa relativi alla scuola statale.

Sollecita, concludendo, la rapida approvazione della legge sulla scuola per l'infanzia, la definizione normativa dei circoli scolastici e l'estensione a questi ultimi delle provvidenze disposte nel provvedimento a favore delle associazioni sportive.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente* ALESSANDRINI. — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Mancini, e il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966 » (3388).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il Relatore Degan, replicando agli interventi nel dibattito, afferma che il problema della rinascita economica della zona di Agrigento va certamente affrontato pur dovendo essere attentamente esaminate le modalità degli interventi, si riserva di esprimere il proprio parere sui numerosi emendamenti presentati, e conclude sottolineando che il ricorso alla prefabbricazione previsto nel decreto-legge è soprattutto diretto ad accelerare l'opera di ricostruzione.

Il Ministro dei lavori pubblici, Mancini, dopo aver affermato che ai particolari problemi connessi alla rinascita economica della zona potrà provvedersi o attraverso emendamenti al decreto-legge o con successivo provvedimento legislativo, anche in relazione alla spesa presunta che gli interventi in tal senso comportano, sottolinea che le conclusioni cui perverrà la Commissione di indagine da lui nominata e formata non in base a criteri di ordine politico, costituiranno il presupposto per l'esame delle questioni specifiche connesse con l'indagine stessa e conclude rilevando che gli interventi previsti sono tali da soddisfare le necessità riscontratesi, anche tenendo conto delle esperienze fatte in circostanze analoghe.

Il Presidente Alessandrini propone che la Commissione chieda di essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea, demandando nel contempo, ai sensi dell'articolo 30-bis del Regolamento, al Comitato dei nove l'esame degli articoli, dopo una preliminare illustrazione degli emendamenti presentati.

Dopo l'intervento dei deputati De Pasquale, Santagati e Ripamonti, la Commissione delibera nel senso proposto dal Presidente.

Il deputato Curti Ivano illustra alcuni emendamenti presentati dalla sua parte politica agli articoli 2, 3, 5, 6, 10 e 12 del decreto-legge.

Il deputato Santagati illustra gli emendamenti presentati agli articoli 1, 3, 6 e 12 del decreto-legge.

Il Presidente comunica che il Comitato dei nove, al quale viene deferito l'esame degli articoli, è costituito, oltre che da lui stesso e dal Relatore, dai deputati Abate, Brandi, Cot-

tone, Curti Ivano, De Pasquale, Guarra e Ripamonti e che il Comitato stesso si riunirà oggi alle ore 19.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3339).

Il Presidente Zanibelli riassume i precedenti della discussione, ricordando che nella seduta del 21 luglio scorso era stata approvata una sospensione fino alla ripresa dei lavori parlamentari e che da parte di alcuni Commissari era stato richiesto che il Ministro del lavoro sentisse preliminarmente le organizzazioni sindacali sulla materia oggetto del disegno di legge.

Il deputato Scalia insiste per una consultazione dei sindacati con particolare riguardo alla situazione finanziaria degli enti di assistenza di malattia.

Il Sottosegretario di Stato Martoni, richiamata l'attenzione sull'urgenza del disegno di legge, non si oppone ad un breve rinvio, purché non si intenda condizionare l'ulteriore iter del disegno di legge alle consultazioni richieste.

La Commissione delibera quindi di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTA DI LEGGE:

DARIDA ed altri: « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (3021).

Il Presidente Zanibelli, sostituendosi al Relatore momentaneamente assente, illustra la proposta di legge che intende migliorare il trattamento economico, riconosciuto agli invalidi del lavoro liquidati in capitale, aggranciando l'assegno vitalizio ora previsto alla misura minima della rendita per infortuni sul lavoro. Ritiene peraltro che la materia debba essere approfondita sia sotto l'aspetto finanziario, sia riguardo agli invalidi liquidati in capitale con un grado di invalidità inferiore al 50 per cento.

Il Sottosegretario di Stato Martoni fa presente che si prevede un onere finanziario di 5 miliardi per arretrati e di 3 miliardi e mezzo per ciascun anno; propone pertanto un rinvio al fine di approfondire la materia.

La Commissione delibera quindi di rinviare l'esame della proposta di legge, dando incarico al Relatore di prendere gli opportuni contatti in sede ministeriale.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, recante norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (3154).

Il Presidente Zanibelli, per l'assenza del Relatore, rinvia l'esame ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BEMPORAD ed altri: « Modifiche della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (2377).

Il Presidente Zanibelli, per l'assenza del Relatore, rinvia l'esame ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

MITTERDORFER ed altri: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale » (531).

La Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire un più approfondito studio della materia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo »

(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla I Commissione) (3250).

Il Relatore Bianchi Fortunato dopo aver illustrato il disegno di legge, che estende agli impiegati civili non di ruolo dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza previste per il personale di ruolo, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole, rilevando tuttavia una discordanza tra il titolo del provvedimento, riferito ai dipendenti civili dello Stato, e l'articolazione del disegno di legge medesimo riguardante soltanto gli impiegati.

Dopo interventi del deputato Borra e del Sottosegretario di Stato Martoni, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, dando incarico al deputato Bianchi Fortunato di precisare le eventuali osservazioni sulla discordanza rilevata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue » (2946);

ALESSANDRINI e DE PASCALIS: « Raccolta conservazione e distribuzione del sangue » (1060).

Su proposta del Presidente l'esame dei due provvedimenti viene rinviato ad altra seduta per assenza del Relatore, impegnato in altra Commissione.

PROPOSTE DI LEGGE:

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (152);

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (484);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640);

DELFINO ed altri: « Modifica al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con re-

gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativo alla disciplina del servizio farmaceutico » (898);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925);

BOZZI ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087);

DE MARIA: « Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142);

BONTADE MARGHERITA: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri » (2345).

Il Presidente, ponendo in rilievo che il problema delle farmacie è ormai giunto a maturazione e che quindi occorre risolverlo prima della fine della legislatura, comunica che da notizie a lui pervenute il Ministro del Tesoro avrebbe reperito i fondi per la copertura finanziaria dei provvedimenti sulle farmacie rurali e chiede al Ministro Mariotti di confermare o meno tale circostanza. In caso affermativo ritiene che il maggiore ostacolo all'approvazione della legge sia così superato e invita la Commissione a procedere speditamente alla discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il Ministro Mariotti conferma che il Ministero del Tesoro ha messo a disposizione 1670 milioni necessari alla copertura finanziaria che risolvono così il problema delle farmacie rurali. Si domanda poi se sia opportuno abbinare la discussione dei provvedimenti relativi a questo tipo di farmacie con quelli relativi alle farmacie urbane in merito alle quali esistono dei dissensi circa il problema della trasferibilità. Ritiene pertanto preferibile procedere subito alla discussione sulle farmacie rurali e procedere successivamente alla discussione dei provvedimenti sulle farmacie urbane.

I deputati Bartole e Scarpa richiamandosi a precedenti discussioni svolte in seno alla Commissione ritengono che i due problemi siano interdipendenti e pertanto vanno discussi unitamente. Ove non fosse possibile raggiungere entro un congruo termine un ac-

cordo sulle farmacie urbane si potrebbe sempre rinviare questo problema e risolvere quello delle farmacie rurali.

Il Ministro Mariotti concorda.

Il Presidente, dopo essersi dichiarato d'accordo con gli onorevoli Bartole e Scarpa sulla necessità di discutere unitamente i provvedimenti sui due tipi di farmaci propone di convocare per la prossima settimana il Comitato ristretto perché esamini gli emendamenti predisposti dal Governo. Chiama a far parte del Comitato stesso l'onorevole Alessi Catalano Maria al posto dell'onorevole Perinelli, l'onorevole Barba al posto dell'onorevole Storti, l'onorevole De Lorenzo al posto dell'onorevole Bozzi e l'onorevole Buffone.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 16 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 (*Approvato dal Senato*) (3376) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo, adottata a Manila il 4 dicembre 1965 (3397);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (3411);

— Relatore: Storchi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,20.